

USRC/SP2
N.0000531 - 05.06.2019
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



AI UTR2
utr2@pec.it

e.p.c.
USRA
usrc@pec.it
USRC
usrc@pec.it

Direzione Regionale dell'Abruzzo
Ufficio Attività Immobiliari
dr.abruzzo.immobiliari@agenziaentrate.it

Oggetto: Richiesta parere – sottoscrizione atti catastali da parte presidenti dei consorzi per irreperibilità o inottemperanza dei proprietari

L'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n 2, con nota del 29/05/2018, acquisita al protocollo n 30167 del 30/05/2018, ha sottoposto a quest'Ufficio un richiesta di parere inerente la possibilità, da parte dei presidenti dei consorzi obbligatori di sottoscrivere le variazioni catastali in sostituzione dei proprietari irreperibili o inadempienti.

Esaminata la richiesta pervenuta si ritiene che il presidente del consorzio, per i casi strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento, nel caso di irreperibilità o inottemperanza all'obbligo di accatastamento dei proprietari dei beni coinvolti, può procedere alla sottoscrizione delle denunce di aggiornamento delle unità immobiliari interessate, in luogo degli intestatari catastali.

Con la precisazione che ciò potrà avere luogo solo laddove i presidenti dei consorzi abbiano preventivamente provveduto ad accertare l'irreperibilità e/o l'inottemperanza all'obbligo di accatastamento dei proprietari dei beni coinvolti, la regolarità edilizia e la conformità urbanistica degli immobili coinvolti nell'intervento, informazioni da indicare nel quadro D del modello DOCFA.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Franco Susi

firmato digitalmente



Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n. 2

Barete · Cagnano Amiterno · Campotosto · Capitignano · Montereale · Pizzoli · Scoppito · Tornimparte

U.T.R.2

N.0000692 - 29.05.2018

CAT. XIV CLASSE 1 PARTENZA

Spett. le Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale dell'Aquila

ca Responsabile Ing. Cesidio Scoccia

up_laquila@pceagenziaterritorio.it

**OGGETTO: Richiesta di parere**

Con la presente, si intende porre all'attenzione del Vostro Spettabile Ufficio il seguente quesito:

Il Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 12/2010 che stabilisce l'obbligo di costituzione di consorzi obbligatori per accedere ai contributi per la riparazione degli aggregati danneggiati dal sisma del 06/04/2009 stabilisce, altresì, al comma 7 dell'art.3, che per l'esecuzione di tali interventi (richiamati al comma 4 dell'art. 2: attività necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni e impianti funzionali alla piena agibilità e abitabilità dell'aggregato), il consorzio si sostituisce ad ogni effetto ai proprietari o titolari di diritti reali che, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano aderito al consorzio entro i termini previsti dal medesimo decreto.

Durante la fase istruttoria delle istanze di contributo trasmesse alle competenze dello scrivente ufficio, si rileva, frequentemente, la presenza, all'interno di detti aggregati, di fabbricati che sono ancora censiti al catasto terreni, nonostante l'obbligo di accatastamento a catasto fabbricati di cui al comma 14-ter dell'art 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con L. 214/2011, pur non presentando gli stessi le necessarie caratteristiche per l'esclusione dall'obbligo di cui si dice.

Si rileva, inoltre, che, nonostante la segnalazione da parte dello scrivente in ordine alla necessità di provvedere tempestivamente ad ottemperare all'obbligo di accatastamento, tali fabbricati permangono a catasto terreni, per irreperibilità dei proprietari o per mancanza di volontà di questi ultimi.

Si chiede, dunque, al Vs Spettabile Ufficio se, in virtù del potere sostitutivo attribuito al consorzio dal richiamato DCD n.12/2010, il Presidente del Consorzio, anche in qualità di incaricato di pubblico servizio come da Legge 125/15 art.11 comma 4, possa legittimamente sostituirsi ai proprietari per qualsiasi motivo inadempienti, richiedendo, secondo le procedure ordinarie, il censimento dell'immobile al catasto fabbricati, lasciando inalterata la ditta catastale, anche in relazione all'evidenza che non può essere rilasciato contributo per le superfici delle unità immobiliari per le quali non sia stato rispettato l'obbligo di accatastamento, con conseguente impossibilità di chiudere il procedimento amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

